

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' SOCIALE
GRUPPO 78**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA PASQUI 28

Numero REA: TN - 100751

Codice fiscale: 00492180229

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B Rep. 36054 Racc. 18492 notaio Rita Fochesato

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. Art. 1 (Costituzione e denominazione)

La Società Cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE GRUPPO 78" ha sede nel comune di Rovereto (Trento).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque agenzie senza rappresentanza stabile e meri uffici amministrativi.

La competenza per l'istituzione, la soppressione e il trasferimento di sedi secondarie e di altri uffici distaccati dalla sede principale che, indipendente dalla loro denominazione, comportino un'organizzazione amministrativa e decisionale entro certo limiti autonoma e la nomina di un rappresentante stabile munito di poteri institori, quali, a titolo esemplificativo, le "succursali" o le "filiali" spetta, in via concorrente, sia all'organo amministrativo sia all'assemblea straordinaria.

In caso di delibera relativa allo stesso oggetto, sia da parte dell'organo amministrativo sia da parte dell'assemblea straordinaria, prevarrà quella adottata prima nel tempo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e, conformemente alla L. 381/91 ("Disciplina delle cooperative sociali"), alla L.R. 24/1988 ("Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale e al D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore) ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi sociali, socio sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative di cui al successivo articolo 4, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporti ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto

ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con i quorum e la forma da adottare in conformità all'articolo 2521, ultimo comma, codice civile.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto terzi, , di servizi, progettualità ed attività a carattere sociale, ricreativo, educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale, a favore della salute e del benessere di tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone che si trovano a vivere in condizioni di svantaggio, promuovendo inclusione e emancipazione sociale, tramite la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato.

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione di tutti i cittadini e di svolgere attività di

educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.

Particolare attenzione verrà data alle situazioni di chi si trova ins tato di bisogno, disabilità e/O emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità delle persone.

La Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, delle attività, non del tutto esaustive, indicate di seguito:

- a) servizi a carattere residenziale, quali ad esempio strutture residenziali, comunità alloggio, alloggi protetti e semi protetti, appartamenti, formule di co-housing e altre forme di abitare condiviso, centri terapeutici riabilitativi, interventi di pronta accoglienza;
- b) servizi a carattere semi-residenziale quali ad esempio centri diurni riabilitativi e di socializzazione, centri di avviamento al lavoro, laboratori per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi;
- c) servizi innovativi elaborati e progettati attraverso attività di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli di intervento, calibrati sul mutamento dei diversi bisogni sociali, sanitari ed educativi;
- d) interventi territoriali e domiciliari quali ad esempio l'intervento educativo di sostegno alla relazione intra ed extra familiare rivolti sia al singolo che ad un gruppo - collettività;
- e) interventi formativi, di addestramento professionale e tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- f) attività ed eventi di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali entro cui opera finalizzata a rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone anche attraverso la progettazione e/o coprogettazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale della comunità attraverso la diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- g) attività di promozione e di stimolo alle istituzioni e alla collettività per un impegno a favore delle persone deboli e svantaggiate per l'affermazione dei loro diritti;
- h) attività di promozione, formazione e consulenza anche attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, intesa a sviluppare e diffondere attività ed iniziative nel campo dell'emarginazione e dell'imprenditorialità sociale;
- i) la produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti e manufatti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi centri di lavoro e in laboratori per l'acquisizione dei prerequisiti la-

vorativi; attività di assemblaggio per conto terzi, attività di riuso e riciclo a sostegno di un'economia circolare, attività di agricoltura sociale anche tramite la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florivivaistiche, produzione di prodotti biologici, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette; in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere;

j) la progettazione, promozione e gestione di interventi di educativa territoriale, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari e scolastiche ed extrascolastiche e sostegno scolastico; finalizzati al contrasto della dispersione scolastica e delle povertà educative;

k) la progettazione, promozione, gestione e collaborazioni con centri per la famiglia, distretti per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di mutuo aiuto;

l) la produzione e diffusione di pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, culturale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale;

m) la progettazione, realizzazione e gestione di attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);

n) la promozione e gestione di vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo, anche attraverso la gestione di immobili di proprietà o di terzi;

o) la progettazione, promozione e gestione di iniziative formative di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale

p) gestione di immobili di proprietà e di terzi, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati, destinati ad attività con finalità sociali di accoglienza, residenzialità, alloggi sociali, convivenza;

q) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e richiedenti protezione internazionale.

Nella gestione delle attività può essere prevista la somministrazione di cibo e bevande, nonché l'attività di trasporto.

Destinatari dei servizi gestiti dalla Cooperativa sono i soggetti, senza distinzione di età, che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il

profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico.

La Cooperativa si rivolge con particolare attenzione a persone colpite da disturbi mentali, handicap fisico, psichico e sensoriale e in stato di bisogno di interventi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e formativi.

In via meramente strumentale al sopra descritto oggetto sociale, e, pertanto, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato e nei limiti consentiti dalla legge.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci in conformità all'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e nell'osservanza delle leggi vigenti, tra cui il D.Lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ed in particolare dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo bisogno finanziario e finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dell'ente concedente.

La Cooperativa può impegnarsi ad integrare, in modo permanente, o secondo contingenti opportunità, la propria attività con altri enti ed organismi, economici, consortili, fideiussori, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Eventualmente promuovere ed aderire ad un gruppo cooperativo paritetico o ad altre forme contrattuali o societarie con analoghe finalità.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e che prestano attività di lavoro remunerato per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nonché associazioni o enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dagli interventi della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per le delibere relative all'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545-bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati alla propria formazione e al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa, e nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
 - a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica o Pec eventualmente numero di telefono fisso o mobile;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausula arbitrale contenuta negli art. 42 e seguenti del presente statuto;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica PEC;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo se nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, non rimborsabile;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio cooperatore si perde nei seguenti casi:

- se il socio è persona fisica: per recesso, esclusione o per causa di morte; se il socio persona fisica è imprenditore o esercente altra attività in proprio: anche per assoggettamento a procedure concorsuali o per cessazione dell'attività di impresa o professionale;
- se il socio è soggetto giuridico diverso da persona fisica: per recesso, esclusione, per assoggettamento a procedure concorsuali, per scioglimento e/o messa in liquidazione.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno novanta giorni.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal

CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci della Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla competente autorità giudiziaria.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui è avvenuto il recesso o l'esclusione.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna.

Non verranno emessi i titoli azionari e la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera assembleare di emissione dei titoli di cui all'articolo 19 dello statuto, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite, inter vivos o mortis causa, esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Tuttavia, in caso di alienazione inter vivos, le azioni di sovvenzione devono essere offerte, prima, in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima.

Pertanto, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve fare pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) da parte del medesimo della comunicazione dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e/o della società cooperativa medesima nonché della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di una pluralità di aventi diritto, le azioni offerte spetteranno agli aventi diritto in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta (e, per la società, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge).

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto spettante allo stesso si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soggetti che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.

Nel caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci o della società, l'organo amministrativo deve comunicare

al socio alienante l'eventuale gradimento entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla scadenza del termine indicato sub a).

In caso di diniego del gradimento, l'organo amministrativo può comunicare al socio alienante, entro lo stesso termine, altro soggetto acquirente, gradito alla società, disposto ad acquistare le azioni alle medesime condizioni economiche proposte dall'alienante; in mancanza dell'indicazione di altro soggetto gradito, al socio finanziatore spetta per legge il diritto di recesso.

In caso di decorso del suddetto termine senza ricezione, da parte del socio alienante, della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà alienare le azioni al soggetto da lui indicato come acquirente.

Il socio alienante dovrà perfezionare la cessione all'acquirente dallo stesso proposto oppure all'acquirente indicato dalla società, a seconda dei casi sopra descritti, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del termine di 60 giorni sopra indicato.

Analoga procedura relativa al gradimento dovrà essere svolta in caso di morte del socio sovventore, tra i successori mortis causa dello stesso e la società cooperativa. In tal caso il termine di 60 giorni suddetto decorre dal giorno in cui la società riceve la comunicazione da parte dei successori mortis causa relativa al decesso del socio finanziatore.

In generale, se l'eventuale acquirente o successore mortis causa è già socio cooperatore, il trasferimento allo stesso è ammesso soltanto se la remunerazione delle azioni di sovvenzione rispetta i limiti previsti dalla legge per le società a mutualità prevalente e, in particolare, il limite dell'articolo 2514 secondo comma lettera b) del codice civile.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori (e/o dei soci sovventori o finanziatori eventualmente già esistenti) sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, nei limiti inderogabili di legge.

In capo alla stessa persona possono cumularsi le qualifiche di socio sovventore e di socio cooperatore, purché la remunerazione prevista per le corrispondenti azioni di sovvenzione rispetti i limiti di legge previsti per le società a mutualità prevalente.

A tutti i titolari delle azioni di sovvenzione, anche se cumulano la qualifica di socio cooperatore, spetta un solo unico voto.

Se un socio cumula la qualifica sia di socio sovventore sia di socio cooperatore, l'unico voto non verrà, tuttavia, computato nel limite previsto dall'articolo 2526 del codice civile, in forza del quale "I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea" in ossequio all'inderogabile principio dell'intangibilità del "voto capitarario" spettante al socio cooperatore.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 (Ristorno)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma uno e due, lettera a) della Legge 3 aprile 2001 n.142 ovvero mediante aumento gratuito di quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere quindi attribuiti a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato di Controllo sulla gestione.

Art. 25 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;

2. approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
3. delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
4. procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
5. procede alla eventuale nomina del Comitato di controllo sulla gestione e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
6. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti il Comitato di Controllo sulla gestione; delibera, altresì, sulla revoca degli stessi, sulla dichiarazione di decadenza dai rispettivi ruoli (ossia di mero amministratore oppure di membro del comitato di controllo) nonché sulla relativa sostituzione dei medesimi, fatto salvo quanto previsto negli articoli 34 e 37 dello statuto nonché dall'articolo 2409 octiesdecies del codice civile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai componenti il Comitato di controllo sulla gestione e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
8. approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica con le maggioranze previste dall'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, salvo che, in base alla stessa norma, i regolamenti non debbano essere adottati dall'assemblea straordinaria in quanto facenti parte integrante dell'atto costitutivo;
9. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
10. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
11. stabilisce su proposta motivata degli Amministratori l'importo massimo degli impegni passivi di natura finanziaria che la Società può assumere nel corso dell'esercizio;
12. autorizza gli Amministratori al superamento dell'importo massimo degli impegni passivi di cui al punto precedente, qualora nel corso dell'esercizio se ne ravvisi la necessità, ferma restando la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2364 c.c.;
13. autorizza il recesso della società dalla Federazione Trentina della Cooperazione, e/o dal Consorzio a cui la stessa aderisce, ferma restando la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2364 c.c.";
14. disciplina con apposito regolamento o nell'ambito del Regolamento assembleare/elettorale l'attività formativa destinata ad Amministratori, Sindaci, ai direttori, ai vice diret-

tori, ai dirigenti, prevedendo in particolare l'obbligo a carico del consiglio di amministrazione di proporre e predisporre un piano formativo specifico;

15. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

La convocazione dell'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23 del presente statuto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo o l'organo di controllo lo ritenga necessario oppure su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.

Sono fatti salvi i diversi eventuali quorum costitutivi e deliberativi imposti inderogabilmente dalla legge o eventualmente previsti dal presente statuto.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza delle preferenze espresse. In casi di parità di voti, si considera eletto il più anziano d'età.

Per la votazione da parte dei soci riguardante la nomina delle cariche sociali o la relativa revoca o sostituzione, si procede a scrutinio segreto, a condizione che per statuto ogni socio abbia un solo voto, e salvo che l'assemblea dei soci, su

proposta del presidente, deliberi, con il voto favorevole dei soci aventi diritto di voto pari ad almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto, di procedere con voto palese, ossia per alzata di mano o per appello nominale o per acclamazione, purché nel rispetto dell'articolo 2375 del Codice Civile.

In caso di voto segreto, spetta a ciascun socio il diritto di far risultare dal verbale la propria astensione e/o l'esito della propria votazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il diritto di voto spettante ai soci cooperatori appartenenti alla categoria speciale è disciplinato dall'articolo 6 dello statuto.

Il diritto di voto del socio sovventore è disciplinato dall'articolo 19 dello statuto.

Il diritto di voto del socio che è sia cooperatore sia sovventore è disciplinato dall'articolo 19 dello statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, di socio cooperatore (purché non appartenente alla categoria speciale di cui all'articolo 6 dello statuto) o sovventore.

Il socio cooperatore della categoria speciale di cui all'articolo 6 dello statuto può rilasciare delega soltanto ad altri soci cooperatori della medesima categoria speciale.

Se il socio che rilascia la delega al voto è sia cooperatore sia sovventore, la delega vale per un solo voto, in conformità all'articolo 19 dello statuto.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea può esser tenuta anche in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile; inoltre, in tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Le partecipazioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astener-

si per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Per le votazioni su materie diverse dalla elezione di cariche sociali (per la quale dispone l'articolo 28 dello statuto) si procederà con voto palese, normalmente per alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito, nel rispetto dell'articolo 2375 del codice civile.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo e, in sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice presidente; in caso di assenza, impedimento o rinuncia anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, ove necessario, di due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale dovrà essere redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in Assemblea per informare i Soci su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici Consiglieri, eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Nell'ambito dei consiglieri eletti dall'assemblea, spetta all'assemblea eleggere il Presidente e spetta al Consiglio di Amministrazione eleggere il Vicepresidente.

Almeno un terzo degli Amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Or-

gano amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

A norma dell'articolo 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, in via concorrente con la competenza dell'assemblea straordinaria. In caso di delibera relativa allo stesso oggetto, sia da parte dell'organo amministrativo sia da parte dell'assemblea, prevarrà quella adottata prima nel tempo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e fatto salvo il limite dell'articolo 2409 octiesdecies del codice civile.

La convocazione del comitato esecutivo avviene con ogni mezzo idoneo a garantire la ricezione dell'avviso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Anche la riunione del comitato esecutivo può svolgersi con i mezzi di telecomunicazione di cui all'articolo 33 dello statuto e il comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.

Il Comitato Esecutivo, l'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Comitato di Controllo sulla Gestione circa il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne é fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo a garantire la ricezione dell'avviso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Comitato di Controllo sulla Gestione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo Amministrativo.

Le delibere dell'Organo Amministrativo sono validamente adottate quando è presente la maggioranza degli Amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

2. Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

In conformità all'articolo 26 dello statuto, spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di Controllo sulla Gestione, determinare il compenso

dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a dipendenti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Comitato di Controllo sulla Gestione)

L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione e li nomina scegliendoli tra gli Amministratori.

I membri del Comitato di Controllo sulla Gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e non possono essere membri del Comitato Esecutivo. A loro non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa o di Società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti.

Il Comitato di Controllo sulla Gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Comitato di Controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e della riunione deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro dei verbali del Comitato di Controllo sulla Gestione.

La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo a garantire la ricezione dell'avviso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Controllo sulla Gestione si tengano per audio e/o audio-videocon-

ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato di Controllo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I membri del Comitato di Controllo sulla Gestione devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee dei Soci e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad altro revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro, o ad una Società di Revisione Legale, ovvero al Comitato di Controllo sulla Gestione (che, in tal caso, deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro), o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-noviesdecies del codice civile.

Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 48, comma 5, Legge Regionale Trentino Alto Adige 9 luglio 2008, n. 5, la revisione legale dei conti deve essere esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-

minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria da adottarsi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, salvo che, in base all'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, i regolamenti non debbano essere adottati dall'assemblea straordinaria in quanto facenti parte integrante dell'atto costitutivo.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Modalità di comunicazione)

Laddove, nel presente statuto, si menzionino specifiche modalità di comunicazione (ad esempio raccomandata consegnata alle poste) si devono intendere ammessi ed equipollenti tutti i mezzi di comunicazione idonei a garantire l'avvenuta spedizione e/o ricezione (in base alla specificazione statutaria) della comunicazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile rubricato "delle società cooperative e delle mutue assicuratrici", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e, a norma dell'articolo 2520 del codice civile, si applicano eventuali altre leggi speciali in materia (legge 8 novembre 1991 n. 381, legge 31 gennaio 1992 n. 59, legge Regione Trentino Alto Adige 22 ottobre 1988 n. 24, come modificata dalle leggi regionali 1 novembre 1993 n. 15 e 18 dicembre 2017 n.10; Decreto Legislativo 117/2017).

F.to Serenella Cipriani

L.S. F.to Notaio Rita Fochesato